



CITTA' DI VITERBO

ID Iride: 219419

ORDINANZA DEL SINDACO N. 59 DEL 30/04/2020

OGGETTO : MERCATI RIONALI, RISTORAZIONE CON ASPORTO E SERVIZIO TAXI -
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO.

IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con D.L. 17/3/2020 n° 18 sono state adottate misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;
- con D.L. 25/3/2020 n° 19 sono state adottate misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da "COVID-19";
- con D.P.C.M. del 10/4/2020 sono state adottate ulteriori disposizioni attuative applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "COVID-19";

Atteso che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ai sensi dell'art. 32 della L. 833/78 e dell'art. 117 del D.Lgs. 112/98 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Premesso altresì che:

- con ordinanza sindacale n° 29 del 12/3/2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative in materia di attività produttive per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" veniva prevista:

- la sospensione dei vari mercati rionali e del Mercato del Sabato;
- il proseguimento delle attività di vendita di prodotti alimentari del mercato giornaliero di Piazza S. Faustino, del Mercato della Fiera Contadina del sabato in Piazza della Polveriera e del Mercato della Filiera Contadina della Coldiretti il sabato in Via Francesco Baracca e dei posteggi isolati fuori mercato di generi alimentari, dei distributori automatici, a condizione che venisse limitata ogni occasione di assembramento ovvero fosse garantito il rispetto della distanza interpersonale di un metro e scaglionato l'accesso delle persone con modalità contingentate;
- la sospensione delle attività di somministrazione e ristorazione compresi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, friggitorie, piadinerie, kebab e/o simili, tranne le attività di panificazione dei forni;

ID: 219419 del 30/04/2020 13:12:15
Determina: 2020 / 59 del 30/04/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 30/04/2020 16:35:54 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

- la possibilità per le attività sospese della consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento, il trasporto e la consegna con esclusione di ogni forma di asporto;

- tale ordinanza con efficacia fino al 25/3/2020 è stata prorogata fino al 3 maggio 2020 con Ordinanza n°37 del 25/3/2020, n° 42 del 2/4/2020 n° 49 del 9/4/2020 e n°53 del 20/4/2020;
- Con Ordinanza n°38 del 26/3/2020 è stata prevista la riduzione dei turni di servizio taxi nella misura di 2/3 rispetto a quelli in vigore prima dell'inizio dell'emergenza, riduzione prorogata fino al 3/5/2020 con ordinanze n° 42 del 2/4/2020, n° 49 del 9/4/2020 e n° 53/2020;

Ritenuto opportuno che i termini di efficacia dell'ordinanza sindacale n° 38 del 26/3/2020 siano prorogati fino a tutto il **17 maggio 2020**, provvedendo invece a modificare i contenuti dell'ordinanza n° 29 del 12/3/2020;

Considerato che in data 27/4/2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 26/4/2020 recante ulteriori misure per il contenimento della diffusione del virus “COVID-19” che entreranno in vigore dal 4/5 fino al 17/5/2020 e che oltre ad altre disposizioni prevede:

- all'art. 1 comma 1 lettera “z” la chiusura indipendentemente dalla tipologia di attività svolta dei mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- all'art. 1 comma 1 lettera “aa” la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno del locale e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Ritenuto che:

possa essere consentita la riapertura parziale dei mercati rionali limitatamente al settore alimentare così da attenuare l'attuale consistente afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area privata riducendo conseguentemente la contemporanea presenza di utenti e le relative code presso gli stessi;

Dato atto che le suddette misure non sono in contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Lazio per il contenimento dell'epidemia;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti

ORDINA

A) Dal 4 maggio 2020 la riapertura dei seguenti mercati rionali limitatamente al settore alimentare:

- ✓ mercato del lunedì di Bagnaia, S. Martino al Cimino e Magugnano
- ✓ mercato del martedì del Carmine
- ✓ mercato del mercoledì di Grotte S. Stefano
- ✓ mercato di giovedì dell'Ellera
- ✓ mercato del venerdì del Barco

nel rispetto delle seguenti prescrizioni

1. la partecipazione è consentita esclusivamente ai titolari di posteggio alimentare con esclusione di ogni attività di “spunta”;
2. gli operatori devono provvedere a tenere separati con appositi cartelli l'area di accesso e di uscita;
3. rispetto, sia all'interno dell'area mercatale sia per i clienti in attesa di accesso, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e del divieto di assembramenti, scaglionando l'accesso con modalità contingentate;

4. messa a disposizione dei clienti a cura degli operatori del mercato di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti usa e getta da utilizzarsi obbligatoriamente;
5. presenza di non più di due operatori per posteggio con obbligo di utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
6. distanziamento di almeno due metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato.

B) La prosecuzione dei mercati alimentari:

- ✓ mercato giornaliero di Piazza S. Faustino
- ✓ mercato della Fiera Contadina in Piazza della Polveriera
- ✓ mercato della Filiera Contadina della Coldiretti il sabato in Via Francesco Baracca con l'osservanza delle prescrizioni in precedenza elencate.

C) Di confermare inoltre l'autorizzazione all'esercizio delle attività dei posteggi isolati individuati sul territorio comunale esclusivamente per la vendita di prodotti alimentari con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 precedentemente enunciati e la sospensione del Mercato del Sabato di Viterbo fino al 17/5/2020.

D) Dal 4/5 al 17/5/2020 l'attività di ristorazione oltre che con la modalità di consegna a domicilio potrà essere consentita anche con la modalità con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno del locale e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi nel rispetto di quanto disposto dal D.P.C.M. 26/4/2020.

E) Di confermare dal 4/5 e fino al 17/5 la riduzione dei turni di servizio Taxi in vigore prima dell'emergenza da "COVID-19" nella misura di 2/3, prevedendo la circolazione in servizio di 1/3 dei veicoli con arrotondamento alla misura superiore per ogni tipo di turno previsto, garantendo comunque il soddisfacimento del fabbisogno di mobilità richiesto rispettando le prescrizioni di cui alla circolare Regione Lazio n° 1/2020 e dell'allegato n° 8 (Servizi di trasporto non di linea) al D.P.C.M. 26/4/2020.

INVITA

i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Viterbo

AVVERTE

le trasgressioni alla presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato saranno soggette alle sanzioni previste dall'art 4 del D.L. n°19 del 25/3/2020 compresa altresì la sospensione dell'attività ove previsto;

INFORMA

avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Giovanni Maria Arena

Al Sig. Prefetto della Provincia di Viterbo
Alla Questura di Viterbo
Al Comando Carabinieri di Viterbo
Al Comando Guardia di Finanza di Viterbo
Al Comando Polizia Locale di Viterbo
Alla Confesercenti – Viterbo
Alla Confcommercio Imprese Lazio Nord
All'ANVA – Viterbo
Alla CNA – UPAV
Alla Federdistribuzione
Alla Confimprese – Viterbo